COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 701

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatore BELLISARIO Modifiche alle norme sulla riforma fondiaria (*Approvata dal Senato*) (3077) 701

TANTALO ed altri: Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria (789) 701

PRESIDENTE 701, 706
ARMANI 706
LORETI, *Relatore* 702
MARRAS 706
SCARASCIA MUGNOZZA 706

La seduta comincia alle 10,10.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fornale e Imperiale.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Bellisario: Modifiche alle norme sulla riforma fondiaria (Approvata dal Senato) (3077) e dei deputati Tantalo ed altri: Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria (789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bellisario: « Modifiche alle norme sulla riforma fondiaria »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tantalo, Vetrone, Salizzoni, De Leonardis, Pucci Ernesto, Lattanzio, Valiante, Buffone: « Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria ».

La proposta di legge del senatore Bellisario proviene dal Senato ed è la prima volta che viene iscritta al nostro ordine del giorno. La proposta di legge Tantalo ed altri era già stata presa in esame dalla nostra Commissione nel 1964 ed era stata esaminata da un Comitato ristretto, nominato nella seduta dell'11 marzo 1964, composto dai deputati: Pucci Ernesto, Avolio, Cetrullo, De Leonardis, Della Briotta, Leopardi Dittaiuti, Magno, Monasterio e Scarascia Mugnozza, comitato che non concluse i suoi lavori.

È apparso opportuno abbinare le due proposte di legge che riguardano per gran parte materia identica.

Vorrei far presente agli onorevoli colleghi che vi è all'ordine del giorno della Commissione in sede referente, una proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Semeraro concernente materia in parte identica ed in parte analoga a quella trattata nel primo comma dell'articolo 1 della proposta di legge Tantalo ed altri.

Propongo pertanto che venga chiesta l'assegnazione in sede legislativa ai fini dell'abbinamento, della proposta di legge n. 2759 concernente: « Autorizzazione agli Enti di sviluppo a cedere per finalità turistiche terreni inidonei alla formazione della proprietà coltivatrice ».

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata all'unanimità*).

Il Relatore, onorevole Loreti, ha facoltà di svolgere la relazione.

LORETI, *Relatore*. Nel recente ed ampio dibattito sul nuovo piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, il Governo e la maggioranza che lo sostiene, e dall'altra parte le opposizioni che vivacemente lo avversano, hanno, tutti, precisato i propri orientamenti e le proprie linee di politica agraria.

Riteniamo che il provvedimento al nostro esame si inserisca nel quadro più ampio della politica agraria del Governo e della maggioranza di centro-sinistra, politica che mira al graduale e generale rinnovamento e progresso di tutta l'agricoltura. Oggetto e soggetto primario di questa azione è l'impresa familiare coltivatrice diretta, singola ed associata, che deve essere sempre più efficiente, onde elevare la produzione e la produttività ed accrescere il reddito della famiglia contadina.

D'altra parte la necessità di elevare la produzione e la produttività nel settore agricolo discende da una obiettiva esigenza economica nazionale e di competitività internazionale. Come pure la necessità di elevare le capacità imprenditoriali e il reddito dell'impresa contadina corrisponde all'esigenza di favorire l'attaccamento alla terra delle migliori energie rurali e di impedire un esodo confuso, irrazionale dalle campagne.

Nonostante le critiche che possono essere fatte sull'operato degli enti di riforma o sui limiti in cui si è esplicata la riforma stralcio ovvero sugli inconvenienti economici derivanti dalla formazione di poderi inadeguati, sono innegabili i successi conseguiti sul piano dell'aumento della produzione, della creazione di aziende familiari abbastanza efficienti, della formazione imprenditoriale della famiglia coltivatrice diretta.

Gli enti di riforma certamente avevano lo scopo principale di provvedere alla sistemazione fondiaria di certe zone del territorio del nostro Paese e all'organizzazione tecnico aziendale di unità economiche capaci di operare in un nuovo assetto sociale. Com'è noto gli enti hanno espropriato terreni per 767.041 ettari, incidendo così nei diversi comprensori, rispetto alle superfici complessive, del 3,9 per cento nel Delta Padano, dell'11,6 per cento nella Maremma tosco-laziale, del 0,5 per cento nel Fucino, dell'1,5 per cento nel Volturno, Garigliano e Sele, del 17,6 per cento nella Puglia, Lucania e Molise, del 6,7 per cento nella Sila, del 28,2 per cento nella Sardegna e del 30 per cento nella Sicilia. E si sono costituite 45.485 quote, per complessivi 111.023 ettari, e 44.533 poderi per complessivi 423.917 ettari. Per quanto riguarda la provenienza degli assegnatari, questi erano per il 49,8 per cento braccianti, per il 42,9 per cento piccoli affittuari e mezzadri e per il 7,47 per cento piccoli proprietari coltivatori.

Questa nuova realtà umana, economica e sociale venutasi a creare nelle campagne ha giovato all'intera economia del Paese, tanto che il saggio di incremento annuo del valore unitario della produzione lorda vendibile, considerando il decennio 1953-1962, ha raggiunto nei comprensori di riforma il limite del 10,5 per cento, mentre quello dell'intero territorio nazionale è stato, nello stesso periodo, del 4,17 per cento.

Per contro non possiamo negare alcuni aspetti negativi, quali l'eccessivo costo della riforma e della gestione degli enti, oltre all'impossibilità per un notevole numero di assegnatari di ricavare dai terreni assegnati un reddito sufficiente al sodisfacimento delle esigenze familiari e degli oneri nascenti dal rapporto di assegnazione. Di qui anche l'indebitamento progressivo di moltissimi assegnatari ed il trasferimento di poderi ad assegnatari di quote, di quote a poderisti e di poderi ad altri poderisti, nonché persino l'abbandono del fondo da parte di migliaia di assegnatari.

Al 30 settembre 1963 il numero dei contratti risolti raggiungeva l'11,5 per cento del totale delle assegnazioni, con particolare incidenza nelle zone del delta padano, della Sardegna e della maremma tosco-laziale. Le risoluzioni unilaterali rappresentavano il 42,3 per cento del totale, quelle consensuali il 31,1 per cento e le estromissioni il 26,6 per cento.

A tutto oggi si possono calcolare in 14.000 unità gli assegnatari che per vari motivi hanno lasciato il fondo, il che significa una percentuale pari al 15 per cento delle assegnazioni originarie.

Ma le difficoltà ed i debiti, che talvolta diventano veramente insostenibili per gli assegnatari, li costringono spesso, come abbiamo visto, ad abbandonare il fondo o a non compiere quegli investimenti o trasformazioni indispensabili all'aumento della produzione e quindi del reddito. Eppure, da un'inchiesta compiuta dagli stessi funzionari degli enti, risulta che al 30 settembre 1960 gli assegnatari hanno eseguito in proprio, con gli ordinari sussidi statali, investimenti produttivi per oltre 14 miliardi di lire. Alla stessa data il patrimonio zootecnico corrispondeva ad un capitale complessivo di circa 27 miliardi, mentre il bestiame distribuito dagli enti rag-

giungeva un valore di circa 14 miliardi di lire.

L'indebitamento degli assegnatari è quindi anche legato al loro encomiabile ed eccezionale sforzo diretto a realizzare investimenti in ogni settore: dal miglioramento del suolo (sistemazioni idrauliche, opere irrigue, impianti arborei, viabilità, eccetera), all'acquisto di macchine (trattrici, motocoltivatrici, motofurgoni, eccetera), a quello di bestiame, investimenti che gli stessi promotori dell'indagine ritenevano nel 1960 superiori ai 27 miliardi.

Intanto, allo stato attuale, la situazione dell'indebitamento degli assegnatari per prestiti di conduzione ricevuti dagli enti, o per scorte finanziate dagli enti, superavano i 14 miliardi e mezzo di lire, così ripartiti (in milioni di lire): Delta padano 57; Maremma 3.509; Fucino 120; O.N.C. 36; Ente Puglia e Lucania 8.078; Ente Sila 1.883; E.F.T.A.S. 750.

Se a questi debiti tanto rilevanti che gli assegnatari hanno contratto nei confronti degli enti aggiungiamo quelli contratti con le cooperative, le mutue o altri enti privati, ci rendiamo meglio conto della grave situazione economica in cui versano gli assegnatari.

Nell'esaminare perciò la proposta di legge, oggi all'ordine del giorno, dobbiamo, al fine di migliorarla, tener presenti tutti gli aspetti del problema: dalla situazione economica degli assegnatari alla loro acquisita capacità imprenditoriale, dalle esigenze di aumento della produzione e espansione dei mercati all'aumento del reddito degli assegnatari; dalle funzioni espletate fino a questo momento dagli enti di riforma ai nuovi compiti ad essi assegnati in conseguenza della loro trasformazione in enti di sviluppo e quindi strumenti diretti alla realizzazione del piano di sviluppo economico nel settore dell'agricoltura.

L'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila) stabilì che nei comprensori di riforma fondiaria la assegnazione delle terre ai contadini fosse fatta per contratto di vendita con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità; il successivo articolo 18 vietò espressamente il riscatto anticipato dei fondi assegnati. La rateizzazione trentennale del prezzo di vendita non fu dunque voluta dal legislatore al solo scopo di diluire in un ragionevole lasso di tempo l'onere del riscatto; fu evidentemente motivata anche da altre considerazioni, giacché non venne consentito, agli assegnatari che volessero e potessero farlo, di conseguire prima di un trentennio la piena disponibilità del fondo, mediante l'integrale pagamento del prezzo di assegnazione. Furono invero ragioni facilmente intuibili: impedire speculazioni di capitalisti che, fornendo agli assegnatari il denaro occorrente al riscatto del fondo, e dando loro un compenso aggiuntivo, avrebbero potuto lucrare la forte differenza tra il prezzo di assegnazione e il prezzo mercantile dei terreni; impedire l'immediato riformarsi di una proprietà capitalista mediante l'acquisto di una pluralità di fondi riscattati dagli assegnatari, e poi riceduti magari agli stessi proprietari espropriati; impedire, almeno per un trentennio, il frazionamento dei fondi, sia per vendita parziale, sia per divisione eriditaria, in attesa di una completa disciplina di questa materia. Questi motivi sono tuttora validi, ma non sussiste più l'opportunità di mantenere ancora in vigore il divieto del riscatto anticipato, sia perché la situazione è profondamente mutata, sia perché gli scopi che motivarono tale divieto possono essere ugualmente conseguiti con altri mezzi, più rispondenti alle attuali necessità. L'assegnazione delle terre avvenne allorché si trattò di dare una sistemazione a masse di contadini sottoccupati; fu dunque necessario lottizzare la troppo scarsa terra disponibile in conseguenza, come abbiamo ricordato, dei limiti imposti all'espropriazione con la legge stralcio, fra il maggior numero possibile di richiedenti, dimensionando al minimo i singoli fondi. Solo in parte, quindi, fu possibile creare dei poderi di convenienti dimensioni e, dove la pressione demografica era molto forte, si dovettero creare delle semplici quote integrative di altri redditi; ciò nonostante non si riuscì a dare la terra a tutti i contadini che la desideravano. In Maremma, ad esempio, furono creati solo circa 8 mila poderi e 11 mila quote, mentre i richiedenti furono oltre 32 mila. In queste condizioni la maglia dell'appoderamento fu attuata in modo da dare all'assegnatario la superficie necessaria affinché egli potesse conseguirvi, coltivandola diligentemente, un tenore di vita confrontabile con quello di altre categorie lavorative agricole. Le numerose disposizioni, che sempre più accentuarono il concetto che gli oneri incombenti sugli assegnatari dovessero essere contenuti nei limiti della sopportabilità, confermavano implicitamente il criterio seguito nel dimensionare i poderi. Ma oggi la situazione è profondamente cambiata: l'esodo contadino ha completamente invertito i termini del problema. Oggi non vi è più scarsità di terre, e per-

tanto gli ordinamenti produttivi non devono mirare ad ottenere il massimo reddito per unità di superficie, bensì a massimizzare il reddito della famiglia contadina, dandole tanta terra quanta ne occorre per conseguire questo scopo mediante una più elevata produttività del lavoro. D'altronde lo sviluppo delle attività industriali e terziarie ha offerto ai contadini possibilità di occupazione prima inesistenti, mentre l'incremento dei salari fa apparire le pur migliorate condizioni di vita dei mezzadri e dei coltivatori diretti comparativamente meno soddisfacenti, sicché la spinta ad abbandonare la terra rischia di diventare più forte per l'ulteriore esodo ipotizzato dalla programmazione economica.

Non è meraviglia che l'esodo degli assegnatari si manifesti solo in parte con l'abbandono del podere. Il più delle volte l'esodo assume la forma dell'esodo parziale del nucleo familiare, sia che alcuni componenti si trasferiscano altrove, sia che, pur continuando a risiedere sul fondo, si occupino in attività extra-aziendali e addirittura extra-agricole.

Si perpetuano così situazioni particolari: da un lato contadini che son decisi a lasciare la terra, ma che sono impediti dal farlo per la mancanza di acquirenti; dall'altra, coltivatori diretti che amano la terra ma che, per l'impossibilità di dare al fondo dimensioni più economiche, vanno incontro alla disgregazione del nucleo familiare per insufficienza del reddito aziendale. Questi coltivatori, non potendo accumulare il risparmio necessario per valorizzare la terra posseduta, sono anche essi spinti a inurbarsi nella speranza di trovare in altre occupazioni una più soddisfacente sistemazione.

Si presenta perciò la necessità di assicurare una maggiore mobilità della struttura fondiaria ed in particolare di quella della proprietà diretto-coltivatrice. A ciò ha provveduto la recente legge sulla formazione della proprietà contadina e potranno utilmente contribuire anche nuovi eventuali disposizioni che semplifichino non solo le procedure per il riordino fondiario, ma affrontino anche in modo radicale il riordinamento fondiario, come il Governo ha dimostrato di voler fare, presentando al Senato il disegno di legge relativo appunto al riordinamento fondiario, di cui ancora una volta sollecitiamo l'esame.

In questo senso si sono mossi anche gli enti di riforma che, utilizzando le disponibilità finanziarie delle leggi per la formazione della proprietà contadina e le unità fondiarie lasciate libere per varie ragioni dagli assegnatari, hanno progressivamente ampliata e migliorata l'iniziale maglia poderale da essi costituita.

Nell'esigenza di adeguare la mobilità della struttura fondiaria alla mobilità della popolazione si inserisce anche questa proposta di legge. Essa inoltre si inquadra nel processo evolutivo della riforma agraria e della politica agraria che vuole realizzare il Governo, come ho sottolineato all'inizio di questa mia relazione.

Superato ormai il periodo di costituzione e di avvio delle nuove unità aziendali contadine, impostati gli ordinamenti produttivi, consolidati gli organismi cooperativi, portati gli assegnatari ad un elevato livello di capacità economica, professionale e imprenditoriale, si può far conto sulla piena disponibilità dei diritti degli assegnatari, agevolando contemporaneamente la mobilità di unità fondiarie economicamente valide e, con essa, l'ingrossamento dei poderi, sì da renderli capaci – come al momento della loro costituzione – di redditi più vicini a quelli già aumentati degli altri settori.

D'altra parte gli enti di riforma hanno ormai assunto i compiti di sviluppo e con ciò la loro azione di assistenza, di orientamento, di sollecitazione a nuove iniziative, di promovimento della cooperazione, continua anche per gli assegnatari, ma si estende a tutti gli agricoltori nelle zone in cui questi enti operano, nel quadro di una più organica programmazione degli interventi statali, nella cornice tracciata dallo stesso piano quinquennale per lo sviluppo economico nazionale.

Non ci si può certo nascondere che alcuni assegnatari riscatteranno il fondo al solo scopo di poterlo rivendere con guadagno, ma appunto per questo l'acquirente dovrà essere un coltivatore diretto, dotato di capitali ed animato da una precisa volontà di dedicarsi con passione all'attività agricola.

Inoltre la concessione del riscatto anticipato consentirà un sempre maggior impegno sui terreni della riforma e la selezione di contadini sempre più qualificati per le nuove responsabilità cui viene chiamato, in un'economia di sviluppo, il coltivatore e, comunque, l'intera famiglia coltivatrice diretta.

Un altro aspetto positivo dell'anticipato riscatto è il fatto che così facendo viene messa a disposizione degli enti una maggiore quantità di somme per la concessione di fidejussoni, il che rientra nei loro compiti isti-

tuzionali, mentre risulteranno ridotti i loro costi amministrativi.

Di fronte agli aspetti positivi che il riscatto anticipato del fondo presenta, permarrebbero tuttavia i motivi che giustificarono l'originario divieto, ove la vendita del fondo riscattato non venisse opportunamente condizionata e disciplinata da nuove norme di legge.

È infatti necessario, da un lato, impedire la ricostituzione di proprietà capitalistiche in sostituzione della proprietà contadina creata dalla riforma con ingente impiego di pubblico denaro, dall'altro evitare il pericolo di una frammentazione e polverizzazione terriera per vendite parziali o per divisione ereditaria del fondo. Per conseguire il primo scopo la proposta di legge al nostro esame stabilisce che per un decennio il fondo riscattato non può essere rivenduto che a lavoratori manuali della terra.

Per impedire la polverizzazione terriera è sembrato necessario stabilire la indivisibilità dei fondi riscattati per un decennio a decorrere dalla data del riscatto. Tuttavia il frazionamento è consentito se l'intero fondo ritorna nella disponibilità dell'ente e da questo viene frazionato ai fini dell'ampliamento di altre proprietà contadine.

Queste condizioni limitative alla vendita e al frazionamento del fondo riscattato eliminano i pericoli per i quali il riscatto anticipato venne negato dal legislatore in sede di discussione della legge 12 maggio 1950, n. 230. Infatti l'assegnatario non può per dieci anni dal riscatto vendere il fondo riscattato se non ad altri contadini i quali, a loro volta, sono soggetti per lo stesso periodo alle stesse norme limitative sulla divisibilità e trasferibilità del fondo. Si viene in tal modo a favorire i contadini che hanno la volontà ed i mezzi per coltivare direttamente quella terra su cui, con la spesa dello Stato, è stata creata una stabile ed abbastanza efficiente proprietà contadina.

Unitamente alle considerazioni generali ora espresse, riteniamo fin d'ora opportuno farne di particolari, ed avanzare delle proposte specifiche affinché le finalità della legge siano soddisfatte nel miglior modo possibile.

Una volta che l'assegnatario abbia sodisfatto gli obblighi fondamentali derivanti dal rapporto di assegnazione e una volta superato il prescritto periodo di prova triennale, non è più necessario chiedere all'assegnatario stesso un ulteriore periodo di permanenza nel fondo. Inoltre nelle assegnazioni provvisorie, la permanenza sul fondo oltre il triennio è da computarsi come periodo di prova, e quindi anche per le assegnazioni provvisorie si deve consentire il riscatto, previa stipula dell'atto definitivo di assegnazione, cui l'ente deve provvedere entro breve periodo, ad esempio entro sei mesi.

Conseguentemente in tal senso deve essere modificato l'articolo 1.

La situazione debitoria degli assegnatari (che abbiamo sopra illustrato) teoricamente pesa, in media, per 200 mila lire su ognuno dei 90 mila assegnatari, ma in alcuni casi supera anche un milione, toccando punte addirittura di due milioni. Per tale motivo si deve permettere il pagamento, ai fini del riscatto, della quota terra e miglioramenti, nonché delle somme (da accertare e liquidare) per le anticipazioni, con rateizzazioni decennali all'1 per cento di interesse e possibilmente con ulteriori agevolazioni.

In tal senso quindi va modificato l'articolo 2 ed aggiunto un altro articolo specifico.

Né possiamo ignorare le difficoltà che possono insorgere allorché l'Ente deve esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto del fondo che, nel periodo del decennio contemplato ai fini dell'indivisibilità del fondo stesso, l'assegnatario voglia vendere ad altro coltivatore diretto.

Perciò sarà necessario richiamare ai fini del prezzo di vendita, e al solo scopo di stabilire la congruità del prezzo stesso, le norme relative previste dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice. È opportuno anche che lo stesso diritto di prelazione sia concesso agli assegnatari confinanti con il fondo che eventualmente verrà posto in vendita.

Infine, poiché al nostro esame è anche la proposta di legge n. 789, desidero esprimere il mio parere in proposito. Ritengo che essa debba essere considerata assorbita per quanto riguarda l'articolo 5, mentre gli articoli 1, 2, 3, 4, potrebbero essere inseriti nella proposta di legge che stiamo esaminando. Peraltro, l'articolo 1 va in parte modificato, specialmente al primo comma, nel senso che le vendite di appezzamenti di terreno o di altri immobili devono essere effettuate di massima mediante asta pubblica, anziché a trattativa privata. Inoltre l'ente per tali beni deve preventivamente fissare criteri e limiti con un piano generale di utilizzo degli stessi, piano che deve essere approvato dal Ministero del-

l'agricoltura. L'opportunità di dare all'ente la facoltà di vendita di appezzamenti di terreno o altri immobili in parte deriva dalla necessità di assecondare in alcune zone lo sviluppo industriale e turistico, in parte per risolvere situazioni di fatto già esistenti. Infatti già il Ministero autorizzò gli enti con circolare dell'8 aprile 1954 a concedere diritti di superficie a scopi edilizi, industriali e commerciali. Inoltre è da esaminare il trasferimento gratuito di terreni e immobili già destinati o destinabili a pubblici uffici, di intuibile utilità generale, nonché la vendita alle foreste demaniali di terreni boscosi o di terreni particolarmente adatti al rimboschimento ovvero alla formazione di prati e pascoli.

Mi riservo di presentare in sede di esame dei singoli articoli alcuni emendamenti d'accordo con il Governo.

Desidero inoltre esprimere parere favorevole circa l'abbinamento dell'altra proposta di legge, di iniziativa del deputato Semeraro, abbinamento indicato dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARRAS. Si potrebbe già intervenire in sede di discussione generale, ma dalla relazione dell'onorevole Loreti sono emerse una serie di considerazioni abbastanza rilevanti. Innanzitutto, poiché si preannunciano alcuni emendamenti, sarebbe bene che questi venissero estesi per iscritto, in modo da evitare la presentazione di emendamenti simili da parte di altri gruppi.

Si intende inoltre riproporre nel provvedimento in esame alcune delle questioni contenute nella proposta di legge Tantalo ed altri, le quali non interessano più il riscatto degli assegnatari, ma la possibilità data agli enti di vendere per scopi turistici o industriali parte dei terreni acquisiti.

Penso perciò che sia opportuno un rinvio dell'esame delle proposte di legge proprio in relazione alle nuove questioni emerse.

ARMANI. Mi pare sia opportuno riflettere sulla relazione dell'onorevole Loreti, riservandoci di intervenire nella discussione generale in una prossima seduta. Concordo inoltre sulla necessità di avere maggiori elementi di valutazione per poter affrontare la discussione con senso di responsabilità, cercando di evitare che gli eventuali emendamenti possano implicare problemi finanziari che richiedano il parere della Commissione di merito.

SCARASCIA MUGNOZZA. Concordo con gli onorevoli colleghi circa l'opportunità di un breve rinvio della discussione anche in relazione agli emendamenti preannunciati.

A proposito di quanto ha detto l'onorevole Marras, devo osservare che la proposta di legge Tantalo ed altri fa riferimento nella sua relazione ad una proposta di legge che avevo presentato nella passata legislatura e che decadde solo perché il gruppo comunista ne chiese la rimessione in Aula per l'articolo 6, cioè per la parte relativa alla proposta di legge Bellisario, approvata dal Senato.

Il provvedimento, che presentai nella passata legislatura, partiva da un concetto fondamentale. Sono stati creati nelle zone di riforma i borghi e i centri residenziali, che molto spesso non hanno possibilità di avere vita autonoma, in quanto, per la legge attualmente in vigore, gli enti di riforma hanno l'obbligo di cedere, sia pure minuscoli pezzi di terreno, soltanto attraverso la formula della permuta; e molti interventi, che potevano essere realizzati da privati, non hanno avuto corso.

Ricorderò poi che quella proposta di legge, con il passar del tempo, andò ad arricchirsi di una serie di norme, tra cui vi era anche quella del riscatto anticipato. Ora mi pare che la questione del riscatto anticipato sia stata superata, ma rimane sempre elemento fondamentale quello di dare a questi borghi la possibilità di avere vita autonoma. Essi non possono essere oggetto in questo momento di una trasformazione fondiaria e sono inutilizzabili, mentre potrebbero costituire un patrimonio molto vantaggioso per gli enti pubblici e soprattutto per gli enti locali.

Desidero sottolineare queste esigenze e associazioni alla richiesta di un rinvio per esaminare più a fondo questa materia.

PRESIDENTE. Sulla base delle richieste formulate, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO